



# Città di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di TERAMO

**SETTORE I - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO**

SERVIZIO I - GOVERNO DEL TERRITORIO

UFFICIO URBANISTICA

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

**OGGETTO: CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI (ART. 10 - LEGGE 353/2000). APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'AGGIORNAMENTO AL 31/12/2021.**

La proposta di delibera che si sottopone all'esame della Giunta Comunale nasce dalla necessità:

- di procedere all'aggiornamento annuale del catasto particellare delle aree percorse dal fuoco, già adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 02/03/2023;
- di dare attuazione agli obblighi imposti dal Legislatore con l'entrata in vigore della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i., "Legge quadro in materia di incendi boschivi", il cui art. 10, comma 2, impone alle Amministrazioni Comunali di procedere all'approvazione del "Catasto degli incendi boschivi".

Con riferimento agli oneri procedurali, si ricorda che la Giunta Comunale con delibera n. 65 del 02/03/2023, ha adottato, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 353/2000, l'aggiornamento al 2021 del catasto particellare nominale delle aree percorse dal fuoco, cd. "Catasto degli incendi boschivi".

Successivamente all'adozione, il Servizio Governo del Territorio ha inoltrato la documentazione a tutti i soggetti interessati dal provvedimento e pubblicato la delibera n. 65/2023 con i relativi allegati - mediante avviso di deposito all'Albo Pretorio - per trenta giorni consecutivi dal 07/03/2023.

Durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni al "Catasto degli incendi boschivi" adottato.

Pertanto, per concludere l'iter procedurale avviato, la Giunta Comunale è chiamata ad approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 353/2000, per gli anni indicati, il "Catasto degli incendi boschivi" del Comune di Roseto degli Abruzzi, già oggetto della precedente deliberazione n. 65/2023;

Per quanto concerne gli effetti giuridici che il presente atto deliberativo comporta, l'art 10 (comma 1 della citata legge, così variato dal D.Lgs n. 120 del 08/09/2021, convertito in Legge con modificazioni n. 155 del 08 novembre 2021, nel delineare divieti e prescrizioni, stabilisce che:

*1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed e', altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.*

Roseto degli Abruzzi (data firma digitale)

**Il Dirigente del Settore I**

Ing. Riccardo Malatesta

f.to digitalmente